

STUDIO LEGALE

Lavoro - civile - amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Pec: studiolegaletomasso@pec.avvoticassino.it

Al Direttore Generale ASL di Frosinone
Dott. Arturo Cavaliere

Al Direttore Sanitario ASL FR
Dott. Luca Casertano

Al Dirigenti delle Professioni sanitarie e tecniche
Dott.ssa P.Sabatini
Dott.ssa M.Tatangelo

Al Collegio Sindacale ASL di Frosinone

Alla Direzione regionale salute
e integrazione sociosanitaria Regione Lazio
dott. Urbani Andrea

**OGGETTO: richiesta aziendale ASL Frosinone di superamento del tetto
annuale di straordinario sino alle 250 ore (nota prot.43695/25)**

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della OS Fials di Frosinone, in persona del Segretario D'Angelo Francesco, per esporre e richiedere quanto di seguito.

Con missiva del 19 giugno 2025 prot. 43965, codesta ASL ha fornito una informativa sindacale con la quale ha rappresentato la volontà di elevare lo straordinario a 250 ore annue per una serie di UOC ospedaliere

IL CCNL vigente prevede :

art. 47 Lavoro straordinario

- <<1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Le parti si incontrano con periodicità quadrimestrale per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile.
3. Le risorse di cui al fondo dell'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) destinate, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera a), (Contrattazione integrativa: soggetti e materie), al lavoro straordinario sono assegnate dalle Aziende ed Enti alle articolazioni aziendali individuate dal D. Lgs. 502 del 1992 (distretti, presidi ospedalieri, dipartimenti ecc.) e/o alle diverse Unità Operative/Servizi, in relazione alle esigenze di servizio previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale. L'utilizzo delle risorse all'interno delle Unità Operative/Servizi delle predette articolazioni aziendali è flessibile ma il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali.
4. Il limite di cui al comma precedente può essere elevato, anche in relazione a particolari esigenze o per

specifiche categorie di lavoratori per non più del 5% del personale in servizio e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali.

5. Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilità; della partecipazione a commissioni (ivi comprese quelle relative a pubblici concorsi indetti dall'Azienda o Ente) o altri organismi collegiali, ivi operanti nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.

6. **In alternativa al pagamento**, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.

7. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è rideterminata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata, convenzionalmente, dividendo per 156 la retribuzione base mensile, di cui all'art. 94, comma 2 lett. b) (Retribuzione e sue definizioni), comprensiva del rateo di tredicesima mensilità ad essa riferita. Per il personale che fruisce della riduzione di orario di cui all'art. 27 del CCNL del 7/4/1999 (Riduzione dell'orario) il valore del divisore è fissato in 151.

8. La maggiorazione di cui al comma 7 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.

9. Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è quello determinato ai sensi dell'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

10. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 31 (Lavoro straordinario) del CCNL del 21 maggio 2018....>>

Orbene, il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare, per ciascun dipendente, n. 180 ore annuali. I limiti individuali del comma 3 potranno essere superati – in relazione ad **esigenze particolari ed eccezionali** – **per non più del 5% del personale in servizio** e, comunque, fino al limite massimo di n. 250 ore annuali. **Nelle fattispecie in oggetto, NON SI EVINCE:**

- quali siano le **'esigenze particolari ed eccezionali'** (che con corrispondono alla semplice carenza di personale) ed anzi il riferimento ad un indefinito e comunque esteso lasso di tempo (l'anno in corso) esclude l'eccezionalità ed anche la particolarità delle esigenze: dunque, **non semplici esigenze di servizio, ma esigenze eccezionali ovvero non prevedibili e che non possono riferirsi, sic et simpliciter, alla carenza di personale che evidentemente non è improvvisa e repentina e dunque non può rientrare nel novero delle 'esigenze eccezionali'**;

- **le ore vengono utilizzate come fattore ordinario di programmazione del lavoro** non si evince e non si da atto che le ore autorizzate oltre le 250 ore riguardano non più del 5% del personale in servizio (manca il dato relativo a tutto il restante personale aziendale con indicazione di chi ha superato le 250 ore).

Si diffida pertanto dal procedere, evidenziando che in caso contrario potrà essere segnalata la questione al competente Ispettorato del lavoro che potrà verificare la fondatezza o meno delle argomentazioni svolte, con ogni conseguenza..

25.06.2025

Il segretario provinciale Fials
D'Angelo Francesco

avv Giuseppe Tomasso

Alle OO.SS del Personale del Comparto

Oggetto: richiesta di attivazione informativa sindacale – per elevazione dello straordinario alle 250/annue.

Preso atto delle richieste pervenute da parte della Dirigente delle Professioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri, di cui alle note prot. n. 8528 del 29/04/2025 e prot. n. 9200 del 08/05/2025, concernenti l'innalzamento del limite massimo annuo per lavoro straordinario a 250 ore per:

- il Personale del Profilo Sanitario Ostetrico (PSF Ostetriche) del Presidio Ospedaliero di Sora;
- il Personale del Profilo Sanitario Infermieristico (PSF Infermiere) in servizio presso l'UOC Medicina del medesimo Presidio;

considerato che analoghe criticità risultano sussistere anche per:

- il PSF Ostetrico del Presidio Ospedaliero di Cassino;
- il PSF Infermiere in servizio presso l'UOC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza del Presidio Ospedaliero di Frosinone;
- il PSF TSRM operante nei Poli Ospedalieri e nell'Area Territoriale;
- il personale in staff alla Direzione Strategica (profilo sanitario e amministrativo)

e in previsione del periodo estivo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale nonché garantire le prestazioni diagnostiche, con la presente si richiede di voler promuovere l'attivazione dell'informativa sindacale in merito alla questione in oggetto.

Cordiali saluti

La Dirigente Professioni Sanitarie
Poli Ospedalieri

Dott.ssa Paola Sabatini

Il Direttore Sanitario

Dott. Luca Casertano

La Dirigente Professioni Sanitarie
Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione

Dott.ssa Myriam Valenzolo

Il Direttore Generale

Dott. Arturo Cavaliere

ASL FROSINONE
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
email:direzione.sanitaria@aslfrosinone.it
Tel. 0775.882.2271

